

CERTEZZA E INCERTEZZA DELLE REGOLE

Un dialogo interdisciplinare

a cura di
Antonio Banfi



Certezza e incertezza delle regole

Un dialogo interdisciplinare

a cura di
Antonio Banfi

Bologna
University Press

Pubblicazione realizzata con il contributo MUR nell'ambito del bando PRIN 2017 - progetto cod. 20177PXSMA dal titolo *La certezza del diritto dal mondo antico alla discussione moderna* - CUP F54I19000960001 - Unità di ricerca dell'Università degli Studi di Bergamo.

Fondazione Bologna University Press
via Saragozza 10 – 40123 Bologna
tel. (+39) 051 232 882

info@buponline.com
www.buponline.com

Quest'opera è pubblicata sotto licenza Creative Commons CC BY-4.0

ISBN: 979-12-5477-581-3
ISBN online: 979-12-5477-582-0
DOI: 10.30682/9791254775820

In copertina: Ambrogio Lorenzetti, *Allegoria del Buon Governo*, part., 1338-1339, Sala della Pace, Palazzo Pubblico, Siena

Impaginazione: DoppioClickArt (Bologna)

Prima edizione: febbraio 2025

SOMMARIO

<i>Premessa</i>	V
Introduzione <i>Aurelio Gentili</i>	1
Il problema della certezza del diritto in età greca ed ellenistica. L'originalità del pensiero di Epicuro <i>Antonio Banfi</i>	17
La regola si fa certa: la determinazione pecuniaria nelle logiche del processo formulare romano <i>Tommaso dalla Massara</i>	35
Incertezza del diritto e ruolo del giurista <i>Riccardo Cardilli</i>	59
Il <i>Corpus Iuris Civilis</i> come libro-dispositivo. Una ipotesi di lettura e di confronto <i>Paolo Cesaretti</i>	83
Dal mondo del pressappoco all'universo del certo: la 'rivoluzione' irneriana <i>Luca Loschiavo</i>	107
<i>Fides</i> , sicurezza, certezza: un percorso fra Antico Regime e scienza di polizia <i>Daniele Edigati</i>	135
La certezza del diritto nell'era degli algoritmi <i>Pieremilio Sammarco</i>	167

La intrinseca incertezza della ‘certezza del diritto’ <i>Vincenzo Zeno-Zencovich</i>	179
Certezza del diritto e ‘regimi processuali’ <i>Roberto Pucella</i>	185
La certezza del diritto nell’ordinamento canonico tra straordinaria plasticità e rischio di abusi: considerazioni alla luce delle recenti evoluzioni della normativa ecclesiale <i>Geraldina Boni</i>	209
Certezza del diritto e prevedibilità delle decisioni <i>Giorgio Spangher</i>	267
Il mito della certezza come mito <i>Massimo Luciani</i>	275
La certezza delle regole nel diritto commerciale <i>Enrico Ginevra</i>	283

IL CORPUS IURIS CIVILIS COME LIBRO-DISPOSITIVO UNA IPOTESI DI LETTURA E DI CONFRONTO*

Paolo Cesaretti
Università degli Studi di Bergamo

*Quindi [Giustiniano] affrontò le leggi divenute oscure per indebita proliferazione,
nonché confuse per le loro evidenti contraddizioni,
ed egli le purificò da quella pedante verbosità
e con somma fermezza ne dominò le reciproche discrepanze,
riuscendo così a salvaguardarle.*
Procopio di Cesarea, *Edifici* I 1,10

Giustiniano e Maometto: correva il 1982 e così si intitolava il terzo dei 18 volumi in cui la “Universale Laterza” si proponeva di pubblicare il *Profilo di 2000 anni di storia*, ampio progetto di Armando Saitta (1919-1991), studioso le cui competenze e attenzioni travalicavano gli ambiti disciplinari e implicavano aspetti politici e – nel senso più alto del termine – civili¹. Il titolo del libro² evocava con ogni evidenza il celeberrimo *Maometto e Carlomagno* di Henri Pirenne, disponibile nella collana laterziana sin dal 1939³: il pubblico italiano aveva familiarità con la ‘tesi Pirenne’ (in base alla quale le invasioni arabe del VII secolo avrebbero caratterizzato la fine dell’unità mediterranea antica, che sarebbe poi venuta a ricostituirsi con l’impero carolingio), e lo stesso

* Riprendo e approfondisco in questa sede alcuni spunti che ho enucleato in diversa forma e con diverso ordine nel mio intervento *Per una poetica del “vero” nel Corpus Iuris Civilis*, in occasione del convegno *Certezza e incertezza delle regole: un dialogo interdisciplinare* promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo (10-11 febbraio 2023), anche in quanto partecipo al Programma di ricerca PRIN 2017 *La certezza del diritto dal mondo antico alla discussione moderna* (coordinatore scientifico prof. Oliviero Diliberto, responsabile scientifico prof. Antonio M. Banfi).

¹ *Profilo* di Armando Saitta in CRISCUOLO 2017. In LARUFFA, VERGA 2023 sono raccolti numerosi e preziosi contributi al Convegno organizzato dall’Istituto Storico Italiano per l’Età Moderna e Contemporanea (27-28 maggio 2021) in occasione del trentennale della morte di Saitta, che ne fu presidente dal 1973 al 1991.

² Oltre a SAITTA 1982, furono solo tre i volumi effettivamente pubblicati: SAITTA 1978, SAITTA 1979, SAITTA 1983.

³ PIRENNE 1939, per le cure di M. Vinciguerra (1887-1972). L’edizione originale, postuma (Pirenne morì nel 1935), era uscita a Parigi-Bruxelles nel 1937.

Saitta l'aveva discussa e problematizzata in più occasioni⁴. Lo storico belga aveva dunque istituito tra Maometto e Carlomagno una relazione non solo cronologica ma causale e concettuale (un 'periodizzamento', in termini crociani) che continua a essere discussa⁵ ma che resta ineludibile. Anche nel *Giustiniano e Maometto* di Saitta troviamo elementi che possano 'giustificare' il titolo allusivo, legando tra loro l'«ultimo [corsivo mio. *N.d.A.*] imperatore romano sul trono di Bisanzio» (così G. Ostrogorsky su Giustiniano⁶) e il 'sigillo dei Profeti', cioè l'«ultimo» profeta delle tradizioni mono-teistiche abramitiche? La risposta è sì, anche se in modo non manifesto. Saitta si interroga infatti sulle attenzioni *occidentalizzanti* di Giustiniano con le sue campagne belliche (Africa 533-534, Italia 535-553, penisola iberica 552-555) come causa che indirettamente potrebbe avere agevolato la successiva espansione arabo-islamica nel Mediterraneo *orientale* bizantino⁷; al contempo sottolinea che «un cataclisma come quello del popolo arabo, sino allora quasi privo di storia e balzato improvvisamente a protagonista di una storia veramente mondiale, superava le capacità di previsione di qualsivoglia uomo del secolo VI», Giustiniano incluso (*Giustiniano e Maometto*, cit., p. 214). Inoltre, sulla scorta di un esemplare contributo del Pertusi⁸, contesta certe suddivisioni artificiose tra Oriente e Occidente, e aggiunge che «potrebbe dirsi che per Giustiniano mandare Belisario in Africa o in Italia era pur sempre un giuocare in casa» (ivi, p. 216), sicché nel rapporto tra Oriente e Occidente «il dare e l'avere» non è «poi tanto privo di pareggio» (ivi, p. 214). Un rapporto sostanziale tra Giustiniano e Maometto insomma esiste ma è sottile, da cogliersi all'interno di un contesto storico e geografico policentrico, dove l'antico è «duro a morire» (ivi, p. 250).

Tale contesto, in cui si illumina e si giustifica il rapporto, è quello della Tarda Antichità, che soprattutto grazie allo studio di Peter Brown *Il mondo tardo antico. Da Marco Aurelio a Maometto*⁹ ha diffuso presso un più ampio pubblico, oltreché nel suo

⁴ Vd. per es. SAITTA 1957, con la riproposizione della recensione di DE RUGGIERO 1938 all'edizione francese di *Mahomet et Charlemagne*. Cfr. TORCHIANI 2023, p. 70.

⁵ Vd. per es. il ribaltamento della 'tesi Pirenne' proposto nel colossale McCORMICK 2007. Rimando alla mia recensione dell'edizione originale (CESARETTI 2004).

⁶ OSTROGORSKY 1968, p. 66. Georg Ostrogorsky (1902-1976) era il riferimento principale di Saitta per gli studi bizantini: a parte le citazioni in SAITTA 1982, nella sua preziosa *Introduzione* a DIEHL 1957, Saitta lo definisce «il migliore, forse, comunque il più autorevole, bizantinista di oggi» (p. 10). Sul magistero pluridecennale e internazionale di Ostrogorsky vd. per es. MAKSIMOVIĆ 2013.

⁷ Risuonano qui, a distanza di decenni dalla sopracitata *Introduzione*, le riserve sulla politica giustiniana verso l'Oriente che erano state espresse in DIEHL 1957, p. 79: «L'evoluzione che trascinava Bisanzio verso l'Oriente sembrava già prossima a compirsi. Durante il lungo regno di Giustiniano (527-565) questa evoluzione si interruppe»; p. 80: «Trascurando però troppo l'Oriente senza curarsi dei pericoli che minacciavano l'Impero da questa parte [...] Giustiniano fece senza dubbio all'Impero più male che bene; l'imperatrice Teodora [...] vedeva forse più chiaro [...] allorché si sforzava [...] di creare così uno Stato più unito, più omogeneo, più forte, che sarebbe stato capace nel VII secolo di resistere meglio all'invasione araba [corsivo mio. *N.d.A.*]».

⁸ PERTUSI 1964, pp. 78-80.

⁹ BROWN 1974 e succ.; si noti l'adattamento italiano del titolo originale *The World of Late Antiquity: AD 150-750* (London 1971). Opportune ulteriori contestualizzazioni sono avanzate in DONNER 2005, specie pp. 520-521 per l'ambito legislativo.

ambito di ricerca, consapevolezze che hanno superato opinioni radicate e convenzionali¹⁰. Saitta si mostrò tanto consapevole della concettualizzazione del Brown che la accolse e la impiegò fin dall'inizio del primo volume del suo *Profilo*, dedicato a *Cristiani e barbari* (Roma-Bari 1978)¹¹, il cui primo capitolo si intitola *Realtà nuove e mondo romano tardo antico*. Soprattutto, sensibile quale era agli studi innovativi che mettesero in discussione «idee per troppo tempo accolte pacificamente»¹², Saitta avrebbe di certo mostrato interesse per contributi che al di là di affinità e risonanze sottili, avessero anche sostanza ed evidenza materica. Tra questi, potrebbero oggi annoverarsi – a distanza di decenni dall'orizzonte di tempo che gli fu concesso vivere – i recenti lavori che hanno postulato influsso diretto della codificazione giustiniana su alcuni passi del *Corano*, mettendo in nuova luce la relazione tra Giustiniano e Maometto. In particolare, sono stati due studi di Jonathan Cole a collegare la *Novella* 134, del 556¹³, a passi del *Corano*: e ciò per quanto attiene al furto con violenza (*Nov.* 134,13 = *Corano* 5,33)¹⁴ e alle punizioni per adulterio (*Nov.* 134,10 accostata a una pluralità di passi)¹⁵. La morte di Maometto cade nel 632 e una formulazione come «roughly 70 years after the Justinianic Novel on adultery and 2,900 km. to the southeast of Constantinople, very similar punishments for adultery were prescribed in the Qūr'an»¹⁶ ha ben ragione di essere; anche se è da escludere, a quell'altezza cronologica, la rappresentazione del *Corano* come 'libro' manoscritto, quale invece era la produzione legislativa giustiniana, ricca di informazioni e prescrizioni in merito alla sua realtà di oggetto fisico oltre che di testo. All'epoca il *Corano* era essenzialmente ed etimologicamente 'recitazione': indagare la storia del suo passaggio dall'oralità alla scrittura, con il ruolo prevalente della redazione promossa dal califfo 'Uth'mān (ca. 650-655 AD) in tutte le sue implicazioni, esula da questo contributo, come pure la ricognizione delle implicazioni giuridiche e normative del testo sacro dell'Islam¹⁷.

¹⁰ Non è questa la sede per una valutazione critica dell'opera e del suo influsso, basta ricordare che all'affermazione del concetto hanno contribuito anche studiosi quali H.-I. Marrou – vd. CESARETTI 2018, pp. 173-187 – e S. Mazzarino. Vd. per es. fra i vari contributi GIARDINA 1995; GIARDINA 1999; MARCONE 2001; MARCONE 2004; il quadro d'insieme, con ricca bibliografia, dato da MARCONE 2020.

¹¹ Alle pp. 6-7 del testo una ampia ed elogiativa citazione dall'opera di Brown. Il nesso 'tardo antico' compare anche nel titolo del § 6 (p. 22).

¹² SAITTA 1982, p. 225.

¹³ *Corpus Iuris Civilis*, III, *Novellae* ed. R. Schoell, G. Kroll, Berlin 1954⁶ fotorist. Hildesheim 2009, pp. 676-689: il cap. 10 alle pp. 685-686, il cap. 13 alle pp. 688-689.

¹⁴ COLE 2020.

¹⁵ COLE 2022.

¹⁶ Ivi, p. 214.

¹⁷ Rimando al proposito alla agile quanto esaustiva monografia di BRANCA 2016, specie pp. 53-66. Tra i principali e più agevoli repertori accessibili anche ai non specialisti per una prima informazione da me consultati segnalo GIBB, KRAMER 1995, s.v. *al-Kur'ān*, pp. 273-286, specie pp. 277 ss.; McAULIFFE 2003, s.v. *Manuscripts of the Qur'ān*, pp. 254-275 (ma vd. anche McAULIFFE 2002, s.v. *Fātiḥa*, pl. III, una scapola di cammello inscritta); AMIR-MOEZZI 2007, s.vv. *Manoscritti del Corano*, pp. 490-494; *Recensioni del Corano*, pp. 696-698; *Redazioni del Corano*, pp. 701-705. A parte la prima, tutte le voci citate si devono a uno studioso di riconosciuta autorità internazionale come François Déroche. Segnalo anche le pp. 48-49 (*Il testo sacro dell'Islām*) del recentissimo MONTECCHI 2023, il cui autore mi ha

Resta che le tangenze tra il *Corpus* giustiniano e il *Corano* colpiscono, anche al di là della precisa datità referenziale. Infatti questi due libri di enorme importanza per la storia del ‘cammino umano’ (come l’avrebbe chiamato Saitta¹⁸) – l’uno testo sacro per «un miliardo e mezzo di fedeli tra i quali gli arabi non sono che il 20%»¹⁹, l’altro «il libro più importante della civiltà europea dopo la Bibbia»²⁰ – hanno in comune il fatto di essere *alla base* di enormi sviluppi in ambiti diversi pur essendo nati entrambi nel grande contesto tardo antico e *alla fine* di lunghi processi storici: la rivelazione dei profeti monoteisti di cui Maometto è l’ultimo – il Sigillo – per quanto riguarda il *Corano*, la tradizione legislativa romana cui Giustiniano esprime *antiquitatis reverentia* (vd. *Tanta*, 10)²¹ invece per quanto attiene al *Corpus*. Ma non è tutto: essi si presentano, entrambi, e sono stati percepiti, entrambi, come *immutabili*, come fonti certe cui ricorrere nei loro rispettivi contesti sociali di riferimento. In questo modo davvero il rapporto tra Giustiniano e Maometto prende una diversa connotazione, sulla quale merita interrogarsi in termini storico-culturali, come si proverà a fare qui, proponendo alcune riflessioni e ipotesi di lavoro²².

La ricerca internazionale ha profuso enormi energie – anche confrontandosi con profonde convinzioni religiose²³ – per quanto attiene ai processi in cui contestualizzare l’uno e l’altro di questi monumenti. Però essi non ci sembrano abbastanza lumeggiati nelle loro implicazioni in quanto *testi*, prescindendo dai loro contenuti prescrittivi di procedure e norme e punizioni (come per es. quelle della *Novella* che J. Cole ha messo in rapporto al *Corano*), e privilegiando semmai quella *lignée* che parte dalla teoria di Jakobson in merito alle diverse funzioni del linguag-

generosamente messo a parte delle recenti ricerche di A. Fedeli in merito al ‘palinsesto Mingana-Lewis’ della Cambridge University Library (MS Or. 1287).

¹⁸ Alludo qui al titolo del famoso manuale per le scuole superiori di Saitta, le cui fortunate ma anche controverse vicende (il testo fu oggetto di ‘censura democratica’ da parte della sua stessa casa editrice) sono state in parte ricostruite in RABÀ 2023.

¹⁹ BRANCA 2016, p. 11. Stime del Pew Research Center (5 aprile 2017), di cui sono debitore alla cortesia di Antonio Cuciniello, segnalano nel 2015 la presenza sul pianeta di un miliardo e ottocento milioni di musulmani, poco meno di un quarto della popolazione mondiale. Si prevede che intorno alla metà del XXI secolo l’Islam soppianderà il Cristianesimo per numero di fedeli nel mondo.

²⁰ Il giudizio è frequente soprattutto in ambito angloamericano, dove però la *common law* segue itinerari *altri* rispetto alla codificazione giustiniana. Vd. ad es. <https://amesfoundation.law.harvard.edu/digital/CJ/Civ/CJMetadata.html#meta> (ultima consultazione 22 dicembre 2023). Forse influi il giudizio del Gibbon, per cui i «vani titoli delle vittorie di Giustiniano sono caduti nella polvere, ma il nome del legislatore è iscritto su un nobile e imperituro monumento» (GIBBON 1967, vol. 2, p. 1661). Al Gibbon si deve anche (*ibidem*, n. 1) il ‘moderno’ criterio di citazione del *Corpus*.

²¹ *Corpus Iuris Civilis*, I, *Digesta* ed. Th. Mommsen, retr. P. Krueger, Berlin 1963⁸ fotorist. Hildesheim 2000, p. 18 (*tanta autem nobis antiquitati habita est reverentia*).

²² Desidero in merito ringraziare amici e colleghi alle cui competenze ho fatto ricorso su alcuni punti specifici: Cristina Rognoni, Edi Minguzzi, Elena Gritti, Paola Gandolfi, Antonio Cuciniello, Luca Montecchi, Paolo Branca, Roberto Pertici, Salvatore Cosentino. Resta inteso che errori e inadeguatezze si devono solo a me.

²³ Si pensi al caso di N.Ḥ.A. Zayd (1943-2010), di cui anche *infra*, ricordato opportunamente anche in un’opera destinata ad ampio pubblico come HILLENBRAND 2016, pp. 73-74.

gio²⁴ e che poi si è sviluppata attraverso contributi illuminanti e problematizzanti in una bella sinfonia di ricerca internazionale²⁵. Anzi, e un poco paradossalmente, se si seguisse questo metodo, il *Corano* si troverebbe oggi probabilmente in posizione di vantaggio rispetto al *Corpus*, nonostante la sua apparizione in un quadro di cultura orale, laddove il *Corpus*, nonostante la formidabile tradizione di critica storico-filologica che l'ha avuto a oggetto, e la mole dei riferimenti alla tradizione legislativa precedente oltreché suoi interni, non sembra essere espressamente studiato come 'testo', esplorato cioè nei suoi principi di funzionamento impliciti e nel suo orizzonte di produzione e destinazione, in una parola nella sua 'poetica' (nel senso di Sergej Averincev). In estrema sintesi, non ci pare che il *Corpus* sia stato mai sottoposto organicamente a una analisi simile a quella che per il Corano ha condotto Naṣr Hāmid Abū Zayd, che ha saputo porre la ricezione del testo coranico entro un contesto storico e sociale ben determinato in base a una precisa teoria della comunicazione, che pur rispettosa della lunga tradizione in merito al 'Corano increato', è stata comunque capace di «interrogarsi sulla natura stessa del Corano in quanto testo linguistico»²⁶; una lettura di questo tipo sarebbe invece auspicabile per il *Corpus*, in sé e per meglio coglierne affinità e differenze rispetto al *Corano*, cui è accostabile sia per il comune ruolo di *regolatore sociale* (di comunità ben definite: qui l'Impero romano cristiano, lì la comunità dei fedeli) sia per la dichiarata *immutabilità*: al dettato del *Corano*, rivelazione (e non ispirazione!) divina, non può essere tolta né aggiunta una sola sillaba (vv. 2,185; 4,136; 10,15; 18,27²⁷), al testo scritto del *Corpus* non può

²⁴ JAKOBSON 1966, specie pp. 181-216 (*Linguistica e poetica*). Nel notevolissimo MANTOVANI 2018 trovo attenzioni squisite per l'aspetto letterario delle opere dei giuristi antichi, fino alla loro *mise-en-page*, e sottoscrivo il suo appello (p. 13) a studiare quei testi come letteratura; la prospettiva che persegua qui è però più centrata sulle *funzioni* del testo. In LANATA 1984 l'importante e seminale tentativo di «interpretare Giustiniano con Giustiniano» (p. ix). Preziose osservazioni, anche linguistiche e stilistiche, si leggono in MATINO 2012.

²⁵ Non è questa la sede per una rassegna organica in merito: chi scrive dichiara la propria vicinanza nella sua epoca formativa alle rivisitazioni della struttura di Jakobson proposte in Italia per es. da Maria Corti (1915-2002) e da Cesare Segre (1928-2014) fra i molti, e nella cultura russa da J. Lotman (1922-1993) e B. Uspenskij (n. 1937) oltreché e forse soprattutto da S. Averincev (1937-2004) e dal suo concetto di 'poetica', a sua volta indebitato verso le ricerche dello storico dell'arte D.S. Lichacëv (1906-1993, di cui in italiano vd. LICHACËV 1991). Vd. in merito S. Averincev, *Poëtika rannevizantijskoj literatury* (*ad litteram*, *Poetica della letteratura protobizantina*, Mosca 1977), tradotta in Italia grazie a P.C. Bori (1937-2012) con il titolo *L'anima e lo specchio. L'universo della poetica bizantina*, Bologna 1988 (AVERINCEV 1988, vd. mia recensione CESARETTI 1989, specie pp. 337, 348-355). In Averincev l'idea di 'poetica' si esplica come «sistema dei principi operativi di un qualunque autore, di una scuola letteraria o di un'intera epoca letteraria» (AVERINCEV 1988, p. 27), sistema che influisce sull'incontro tra la parola e la storia e che in qualche misura lo determina. Potremmo definirla una ricerca sulla 'koiné culturale', che lo studioso applica con esiti notevoli a capolavori della letteratura dei primi secoli bizantini, come ad es. quelli di Nonno di Panopoli, Romano il Melodo, lo pseudo-Dionigi Areopagita. Per ulteriori cenni vd. COMETA 2004, *s.vv. culturologia* (G. Ghini), pp. 159-163; *semiosfera* (I. Pezzini, F. Sedda), pp. 368-379.

²⁶ Così ZAYD 2002, p. 15. Anche ZAYD 2012, specie pp. 107-145 (*Il progetto incompiuto: il commentario del Corano*).

²⁷ Perciò il ruolo del Corano nell'Islam non è assolutamente assimilabile a quello dei Vangeli nella tradizione cristiana: all'interno dei reciproci sistemi religiosi va semmai accostato al Cristo. Vd. BRANCA

essere nemmeno praticata una forma di tachigrafia. E pure le differenze esistono, ch  il *Corano* rappresenta la prima formalizzazione scritta della lingua araba, laddove il *Corpus* sigilla un millennio di storia della legge romana²⁸. Al proposito: se accettiamo la versione liviana (*Ab Urbe Condita* III 31-38) in merito alla pubblica esposizione delle dieci e poi dodici tavole *anno trecentesimo altero quam condita Roma erat* (Liv. III 33), il millenario della legge scritta romana sarebbe caduto proprio al tempo di Giustiniano, che ne fu il codificatore per eccellenza in senso sia proprio sia traslato²⁹.

L'asserita immutabilit  dei due testi nel corso della storia nasce da due orizzonti comunicativi diversi, che provo ad analizzare in base al noto schema jakobsoniano³⁰. Comincio dal *Corano*, dove lo specifico *contesto* della situazione   quello dell'Arabia nel VII secolo. Attraverso una serie di episodi che si svolgono lungo l'arco di 23 anni, il *mittente* (Allah: 'Iddio') avvalendosi di un eletto *canale* di comunicazione, ossia l'arcangelo Gabriele, comunica al *destinatario* Maometto il *messaggio* della Rivelazione (ossia il *Corano* stesso, la cui forma   inizialmente orale). Questo atto di comunicazione avviene all'interno di un *codice* linguistico prescelto, che   la «lingua araba chiara» (vv. 16,103; 29,195). Fin qui non c'  nessun riferimento a un oggetto-libro: sar  compito del destinatario provvedere a irradiare il messaggio, attraverso l'oralit  (si pensi al prestigio degli *h f z* in grado di recitare l'intero *Corano* a memoria) o grazie a un supporto scritto; e se un filone tradizionale, come gi  detto, ipostatizza un *Corano* celeste vicino al trono d'Iddio, altre e pi  terrestri tradizioni accettano che al tempo del primo califfo Ab  Bakr (632-634) esistesse una stupefacente pluralit  di supporti. Tralascio la complessa e controversa questione della dimestichezza di Maometto con la parola scritta³¹: resta che lui, destinatario della rivelazione divina, se ne fa a sua volta mittente dischiudendole un nuovo tempo nella storia degli uomini. Dall'alto dell'unico Dio – il Dio, Iddio – alla molteplicit  dei viventi sulla Terra. Ai quali   necessariamente vietato alterare un messaggio che   di diretta emissione divina.

Del tutto diverso   l'orizzonte del *Corpus*, che cerco necessariamente di semplificare riportando per quanto possibile a un minimo denominatore le diverse enunciazioni di *Codex*, *Institutiones*, *Digesta* e *Novellae*³². Ricordo solo che il complesso di ci 

2016, p. 23 *et al.*; MONTECCHI 2023, p. 49. Uno straordinario 'irregolare' della nostra cultura, Fosco Maraini, si esprime con accenti affini: MARAINI 2003, p. 71.

²⁸ Si veda la sintesi del diritto romano «in un solo e per quanto possibile breve capitolo» (il quarantaquattresimo del suo capolavoro, GIBBON 1967, vol. 2, pp. 1661-1722: *ivi*, p. 1662).

²⁹ Vd. per es. *Deo auctore*, 5, riprodotto *infra*, n. 98 e contesto, per la coscienza cronologica della lunga durata della legislazione romana.

³⁰ Ho trovato significative e sorprendenti coincidenze tra la mia esposizione in occasione del congresso bergamasco di cui *supra*, n. *, e la relazione di Antonio Cuciniello, *Corano: lingua di Dio elo lingua dei profeti?* in occasione del convegno *Il Corano tra testi e contesti. Nuovi strumenti e nuove interpretazioni* (Universit  Cattolica, sede di Brescia, 20 ottobre 2023; <https://www.youtube.com/watch?v=fU54ViOpu5I>). Desidero ringraziarlo sentitamente per la sua liberalit  intellettuale.

³¹ BRANCA 2016, pp. 18-19.

³² Indico qui di seguito le monografie e gli articoli che hanno costituito la principale impalcatura concettuale per le mie indagini su temi giuridici, che non rievocar  puntualmente se non quando strettamente indispensabile nel corso del testo, dove intendo privilegiare il rapporto diretto con la fonte.

che chiamiamo codificazione giustiniana è altra cosa dal *Corpus*: infatti le *Novellae constitutiones*, ossia le leggi promulgate – già a partire dal 1° gennaio 535 – dopo la pubblicazione della seconda edizione del *Codex* (l'unica che da allora si dovesse e si potesse tenere in uso), non furono mai raccolte in una compilazione a sé, che pure era prevista, come ci informa la costituzione *Cordi*, 4³³, facendo riferimento a una *alia congregatio* da intitolarsi appunto *Novellae Constitutiones*. All'età giustiniana rimonta comunque, ed è da sempre percepita come parte integrante del *Corpus*, la *Raccolta delle 168 novelle*, che però non va di per sé equiparata alla totalità della legislazione giustiniana a partire dal 1° gennaio 535³⁴. Nella tabella che segue presento la successione delle costituzioni preliminari, munite di istruzioni per i compilatori e di indicazioni sulla diffusione e sull'utilizzo del prodotto finale.

Data	Costituzione	Destinatario	Codificazione
13.2.528	<i>Haec</i> ³⁵	al Senato – presentazione del progetto di codice	
7.4.529	<i>Summa</i> ³⁶	al prefetto Mena – pubblicazione del <i>Codice</i>	<i>Novus Codex Iustinianus</i>
15.12.530	<i>Deo auctore</i> ³⁷	al <i>quaestor Sacri Palatii</i> Triboniano – progetto del <i>Digesto</i>	
15.11.533	<i>Imperatoriam</i> ³⁸	agli studenti di diritto – presentazione di nuovi libri (<i>Digesto</i> , <i>Codex</i> , <i>Istituzioni</i>)	
16.12.533	<i>Omnem</i> ³⁹	ai docenti di diritto (C.poli, Berito) – presentazione del nuovo curriculum (<i>Istituzioni</i> , <i>Digesto</i> , <i>Codex</i>)	
16.12.533	<i>Tanta/Ἀέδωκεν</i> ⁴⁰	al Senato e a 'tutte le genti' – pubblicazione di <i>Digesto</i> e <i>Istituzioni</i> 'con forza di legge'	<i>Digesta/Πανδέκτης</i> <i>Institutiones</i>
16.11.534	<i>Cordi(nobis est)</i> ⁴¹	al Senato – pubblicazione della seconda versione del <i>Codice</i>	<i>Codex Repetitae Praelectionis</i>

Riferimenti puntuali ad altri studi specifici saranno prodotti *ad loc.* E dunque AMELOTI, MIGLIARDI ZINGALE 1977; gli studi raccolti in ARCHI 1978a; HONORÉ 1978; LANATA 1979; EAD. 1984; VAN DER WAL, LOKIN 1985; i saggi presenti in ARCHI 1985; DE GIOVANNI 2007; WALLINGA 2009; i contributi in LOKIN, STOLTE 2011; LOVATO 2013 (disponibile anche online: <https://journals.openedition.org/mefra/1842?lang=it>); DE GIOVANNI 2015; KAISER 2015; MILLER, SARRIS 2018, con la preziosa *Introduction: The Novels of the Emperor Justinian* di P. Sarris (vol. 1, pp. 1-51); LOSCHIAVO 2019.

³³ *Si quid in posterum melius inveniatur et ad constitutionem necessario sit redigendum, hoc a nobis et constituatur et in aliam congregationem referatur, quae novellarum nomine constitutionum significetur* (*Corpus Iuris Civilis*, II, *Codex Iustinianus*, ed. P. Krueger, Berlin 1954¹¹ fotorist. Hildesheim 1997, p. 4).

³⁴ Come avviamento bibliografico alla questione segnalo KAISER 2015, pp. 137-141.

³⁵ *Cod. Iust.*, ed. Krueger cit., p. 1.

³⁶ Ivi, pp. 2-3.

³⁷ *Dig.*, ed. Mommsen, Krueger cit., pp. 8-9.

³⁸ *Corpus Iuris Civilis*, I, *Novellae Institutiones*, ed. P. Krueger, Berlin 1963⁸, fotorist. Hildesheim 2000, p. xxiii.

³⁹ *Dig.*, ed. Mommsen, Krueger cit., pp. 10-12.

⁴⁰ Ivi, pp. 13-24.

⁴¹ *Cod. Iust.*, ed. Krueger cit., p. 4.

Altri hanno lumeggiato lo sviluppo dei lavori nel corso degli anni, le diverse composizioni delle équipes di lavoro e il loro metodo, nonché il crescente ruolo e lo stile del dotto Triboniano; quanto ai mutati confini dell'impero durante il regno di Giustiniano a causa della sua ben nota espansione in ambito mediterraneo, le acquisizioni territoriali trovano costante (e anche sonoro⁴²) riscontro nelle titolazioni delle costituzioni stesse, come vediamo dalla progressiva variazione dei titoli (indico in corsivo le variazioni rispetto alla formulazione di volta in volta precedente).

Data	Titolazione
13.2.528	IMPERATOR IUSTINIANUS AUGUSTUS
7.4.529	IMPERATOR IUSTINIANUS <i>PIUS FELIX INCLITUS VICTOR AC TRIUMPHATOR SEMPER</i> AUGUSTUS
15.12.530	IMPERATOR <i>CAESAR FLAVIUS</i> IUSTINIANUS PIUS FELIX INCLUTUS VICTOR AC TRIUMPHATOR SEMPER AUGUSTUS
21.11.533	<i>IN NOMINE DOMINI NOSTRI IHESU CHRISTI</i> IMPERATOR CAESAR FLAVIUS IUSTINIANUS <i>ALAMANNICUS GOTHICUS FRANCICUS GERMANICUS ANTICUS ALANICUS VANDALICUS AFRICANUS</i> PIUS FELIX INCLITUS VICTOR AC TRIUMPHATOR SEMPER AUGUSTUS
16.12.533	(Omnem – n.n.)
16.12.533	IN NOMINE DOMINI <i>DEI</i> NOSTRI IHESU CHRISTI, etc.
29.12.534	IN NOMINE <i>DOMINI NOSTRI</i> IHESU CHRISTI, etc.

Sorvolo su queste e su altre implicazioni per sottolineare che nel *Corpus* è non solo sottinteso ma è decisamente espresso l'intento unitario. Le opere che lo costituiscono non sono accenti staccati ma costituiscono un quadro connesso di codificazione, dando vita a quella che Jill Harries ha ben definito «la più lunga legge della storia antica» e forse non solo antica⁴³. Una legge anch'essa inalterabile, come quella coranica? Sì, ma in base a presupposti del tutto diversi, come rivela con forza icastica la costituzione *Tantal'Δέδωκεν*, 19:

*Nec in iudicio nec in alio certamine, ubi leges necessariae sunt, ex aliis libris, nisi ab iisdem institutionibus nostrisque digestis et constitutionibus a nobis compositis vel promulgatis aliquid vel recitare vel ostendere conetur*⁴⁴.

E dunque non solo «non avrai altra legge all'infuori di questa»: non l'avrai al di fuori di questi *libri*. La codificazione è il punto di arrivo, è la formulazione non solo concettuale ma anche materica del progetto giustiniano, quale egli l'aveva con ogni probabilità delineato interiormente già prima del febbraio 528 (data della prima costituzione rilevante), e cioè negli anni in cui collaborava con Giustino I imperatore, lo zio per parte materna che lo associò al trono. Allora Giustiniano aveva 'studiato

⁴² Vd. *supra*, n. 20 (Gibbon).

⁴³ HARRIES 2013, p. 193.

⁴⁴ *Dig.*, ed. Mommsen, Krueger cit., p. 21.

da imperatore⁴⁵ ed elaborato la sua agenda di governo, in cui aveva ruolo quella che definiremmo ora una 'riforma della giustizia' basata su regole certe che eliminassero confusioni, ambiguità, contraddizioni, ripetizioni: le commissioni potevano procedere sia quantitativamente (per aggiunta/sottrazione), sia qualitativamente per modifica o redistribuzione, raggiungendo formulazioni univoche, *certas et indubitatas* (*Haec* § 3)⁴⁶. Per attuare tale riforma era necessario che si lavorasse sulle tre grandi codificazioni precedenti, la gregoriana, l'ermogeniana e la teodosiana⁴⁷, aggiungendovi tutte le costituzioni emanate dopo la pubblicazione di quest'ultima (ivi incluse le sue personali). Era necessario organizzare il materiale e indirizzarlo verso un fine, e ciò fu realizzato: l'imperatore osserva con soddisfazione in *Tanta*, 12⁴⁸ che era stato compiuto in soli tre anni ciò che non si pensava di poter fare in dieci: *perfecta et in tribus annis consummata, quae ut primum separari coepit, neque in totum decennium compleri sperabatur*. Ma nella ricezione culturale della grande intrapresa giustiniana la considerazione dell'aspetto *tassonomico* della classificazione e organizzazione sembra aver prevalso rispetto a quello *assiologico*, relativo cioè alla selezione e alla valutazione del materiale in vista di un fine. Ma era invece quel *fine*, ossia la certezza della legge, che soprattutto contava per Giustiniano.

In merito all'attività, promossa dall'imperatore, di ricerca, di raccolta, di selezione e di vaglio, si è fatto riferimento a una specificità 'enciclopedica' della committenza imperiale, che nei *Digesta/Pandette* troverebbe il primo e il più illustre esempio. Sulla scelta e sulla fortuna dei termini esistono buoni studi monografici⁴⁹; in questa sede, a me basta osservare che l'intento imperiale non era di carattere conoscitivo e accademico. Anzi, gli accademici avevano ben poco di cui rallegrarsi⁵⁰. L'*intento* era quello del buon governo cristiano imperiale attraverso l'operato di nuove generazioni di avvocati e di giudici appositamente formate e controllate sì da assicurare al sistema giudiziario un corretto funzionamento. «Egli non desidera degli eruditi cultori del passato per il passato; vuole delle forze capaci di intendere le esigenze del presente»⁵¹.

Il fatto che la formazione di queste nuove generazioni fosse inizialmente limitata alle sole sedi di insegnamento di Costantinopoli e di Berito⁵² (Roma non era ancora

⁴⁵ Tra le più autorevoli e accessibili fra le recenti sintesi segnalo i saggi raccolti in MAAS 2005; le monografie di TATE 2006, MEIER 2007, RAVEGNANI 2019, nonché l'incisivo profilo dato da COSENTINO 2009, dove si legge che «la formazione di Giustiniano, prima della sua ascesa al trono, dovette [...] essere caratterizzata dalla lettura di testi amministrativi, giuridici e teologici» (p. 240) e che «egli aveva maturato una lunga esperienza politica e amministrativa già prima di indossare la porpora» (p. 242).

⁴⁶ *Cod. Iust.*, ed. Krueger cit., p. 1.

⁴⁷ Per un avviamento di lettura vd. WALLINGA 2009, pp. 605-609.

⁴⁸ *Dig.*, ed. Mommsen, Krueger cit., p. 19.

⁴⁹ Oltre a HARRIES 2013 segnalo PICCIONE 2003; ROBERTO 2009, p. 72 e n. 5; COHEN-SKALLI 2013.

⁵⁰ HARRIES 2013, p. 194, segnala con efficacia la visione giustiniana di un «futuro senza giuristi».

⁵¹ ARCHI 1978b, p. 128.

⁵² *Omnem* 7, in *Dig.*, ed. Mommsen, Krueger cit., p. 11.

stata conquistata dalle armate bizantine nel novembre 534 della costituzione *Cordis*⁵³) agevolava il controllo sul processo formativo. Nel contempo, tagliava fuori dall'ereditato policentrismo culturale dell'impero tardo antico sedi di grande prestigio storico, come Alessandria e Cesarea di Palestina e altre non nominate. Tutto il patrimonio di competenze che vi era accumulato era in questo modo cancellato, annullato. Se nell'antico *ρήτωρ* / *orator* risiedeva l'espressione tradizionale della antica civiltà del *διάλογος* (anche nei suoi estremi, e però ben storicizzati, sviluppi sofisticati, che la lama imperiale poteva ritenere corrotti) ora emergono nuovi funzionari organici al potere: non a caso gli studenti agli esordi del loro percorso giuridico sono detti *novi Iustiniani* (*Omnen*, § 2⁵⁴). Aveva già mostrato in un suo famoso saggio Agostino Pertusi che con Giustiniano la cultura «tende a diventare appannaggio dei funzionari di Stato» a discapito delle 'libere professioni' (grammatici, retori, medici, giuristi) svincolate da un impegno politico nell'Impero⁵⁵. Che dire allora di chi non seguiva le implicazioni religiose e ortodosse di Giustiniano? Dalla chiusura – invero non resa efficace – della Scuola platonica di Atene al tempo degli esordi sul trono (529) ai roghi di libri nel Cinegio (562, quando Giustiniano ha 80 anni) si dipana una fitta trama censoria evidenziata dalla critica⁵⁶ con un susseguirsi di processi, deposizioni, condanne, torture, di cui troviamo a volte traccia in quel *pamphlet* sulfureo che sono gli *Anecdota* di Procopio di Cesarea⁵⁷, dove al cap. 26 si tratteggia la fine delle professioni liberali «a Bisanzio e in ogni altra città»⁵⁸, con un occhio di riguardo per il suo Levante, escluso dalla centralizzazione tecnocratica costantinopolitana perseguita da Giustiniano.

La certezza della legge, dunque, non solo implica il controllo fisico sulle sedi in cui la sua conoscenza viene elaborata e la loro irreggimentazione a scopo di controllo; ha come corollario – e in qualche misura come contrappeso dialettico – il *sacrificio* almeno parziale di una classe sociale. Erano implicati anche i suoi orizzonti mentali? Ricordiamo al proposito che i testi selezionati e ordinati dalle commissioni chiamate a lavorare per la codificazione giustiniana non possono essere commentati, né può esserne alterata la forma grafica, come ricordano perentoriamente due importanti costituzioni. Prima, il 15.12.530, *Deo auctore* 12-13⁵⁹;

⁵³ Per l'insegnamento del diritto a Roma in età giustiniana rimando a LOSCHIAVO 2019, pp. 205-214; LOSCHIAVO 2024, specie pp. 236-245. Ringrazio sentitamente l'Autore per avermi messo a parte di questo suo recentissimo studio.

⁵⁴ In *Dig.*, ed. Mommsen, Krueger cit., p. 10.

⁵⁵ Vd. PERTUSI 1978, p. 188. Ad affini conclusioni giunge RAPP 2005.

⁵⁶ Quadro a tinte fosche in LEMERLE 1971, pp. 68-73; ma vd. anche PERTUSI 1978, pp. 185-187.

⁵⁷ Per una valutazione dell'opera inserita nel contesto dell'opera procopiana e più in generale della *Kaiserkritik* di età giustiniana rimando a KALDELLIS 2004, che alle pp. 150-159, 223-228 sottolinea anche implicazioni giuridiche nel testo dell'autore (il dibattito acceso dal testo di Kaldellis esula dagli scopi del presente scritto). Nel recentissimo MEIER, MONTINARO 2022 la formazione giuridica di Procopio non è particolarmente sottolineata. Più citato che veramente letto è un libro di idee – e non di mera consultazione – come TINNEFELD 1971 (su Procopio vd. in ispecie le pp. 17-36).

⁵⁸ Sul rapporto tra Procopio e la città rimando a CESARETTI 2010.

⁵⁹ *Dig.*, ed. Mommsen, Krueger cit., p. 9.

sancimus, nullis iuris peritis in posterum audentibus commentarios illi applicare et verbositate sua supra dicti codicis compendium confundere. quemadmodum et in antiquioribus temporibus factum est, cum per contrarias interpretantium sententias totum ius paene conturbatum est: sed sufficiat per indices tantummodo et titulorum suptilitatem quae paratitla nuncupantur quaedam admonitoria eius facere, nullo ex interpretatione eorum vitio oriundo. 13. Ne autem per scripturam aliqua fiat in posterum dubitatio, iubemus non per siglorum captiones et compendiosa aenigmata, quae multas per se et per suum vitium antinomias induxerunt, eiusdem codicis textum conscribi: etiam si numerus librorum significatur aut aliud quicquam: nec haec etenim per specialia sigla numerorum manifestari, sed per litterarum consequentiam explanari concedimus.

Poi, a distanza di tre anni, la costituzione *Tanta*, 21-22⁶⁰, del 16.12.533:

21. Hoc autem, quod et ab initio nobis visum est, cum hoc opus fieri deo adnuente mandabamus, tempestivum nobis videtur et in praesenti sancire, ut nemo neque eorum, qui in praesenti iuris peritiam habent, nec qui postea fuerint audeat commentarios isdem legibus adnectere: nisi tantum si velit eas in Graecam vocem transformare sub eodem ordine eaque consequentia, sub qua voces Romanae posita sunt (hoc quod Graeci κατὰ πόδα dicunt), et si qui forsitan per titulorum suptilitatem adnotare maluerint et ea quae παράπτυλα nuncupantur componere. alias autem legum interpretationes, immo magis perversiones eos iactare non concedimus, ne verbositas eorum aliquid legibus nostris adferat ex confusione dedecus. quod et in antiquis edicti perpetui commentatoribus factum est, qui opus moderate confectum huc atque illuc in diversas sententias producentes in infinitum detraxerunt, ut paene omnem Romanam sanctionem esse confusam. quos si passi non sumus, quemadmodum posteritatis admittatur vana discordia? si quid autem tale facere ausi fuerint, ipsi quidem falsitatis rei constituentur, volumina autem eorum omnimodo corrumpentur. si quid vero, ut supra dictum est, ambiguum fuerit visum, hoc ad imperiale culmen per iudices referatur et ex auctoritate Augusta manifestetur, cui soli concessum est leges et condere et interpretari. 22. Eandem autem poenam falsitatis constituimus et adversus eos, qui in posterum leges nostras per siglorum obscuritates ausi fuerint conscribere. omnia enim, id est et nomina prudentium et titulos et librorum numeros, per consequentias litterarum volumus, non per sigla manifestari, ita ut, qui talem librum sibi paraverit, in quo sigla posita sunt in qualemcumque locum libri vel voluminis, sciat inutilis se esse codicis dominum: neque enim licentiam aperimus ex tali codice in iudicium aliquid recitare, qui in quacumque sua parte siglorum habet malitias. ipse autem librarius, qui eas inscribere ausus fuerit, non solum criminali poena (secundum quod dictum est) plectetur, sed etiam libri aestimationem in duplum domino reddat, si et ipse dominus ignorans talem librum vel comparaverit vel confici curaverit quod et antea a nobis dispositum est et in Latina constitutione et in Graeca, quam ad legum professores dimisimus.

Il ben noto divieto di fare uso di sigle e di abbreviazioni nelle trascrizioni viene infatti interpretato come attentato alla stessa maestà imperiale, implicando gravi punizioni. Pur essendo dibattuto se il divieto di commento riguardasse la stesura di opere indipendenti o di sole annotazioni a margine (ed è stato sottolineato come tale divieto

⁶⁰ Ivi, pp. 22-23.

riguardasse il solo *Digesto*⁶¹), resta che in questo modo il contenuto della legge viene a coincidere in modo pressoché totale con il suo contenitore: *la certezza della legge si identifica con il libro della Legge*. Un esempio ben noto – ancorché non ne siano chiariti appieno tutti gli aspetti – è il codice fiorentino del *Digesto*, opera monumentale che la ricerca attuale postula essere realizzata a Costantinopoli nel periodo immediatamente successivo alla promulgazione⁶² (non per questo si trattava necessariamente di copia ‘ufficiale’, se mai copie ufficiali vi furono⁶³). Come fu scritto, anche con capacità suggestive,

... il codice fiorentino delle Pandette rappresenta una mutata mentalità, quella del diritto dall’immenso cumulo di norme, inaccessibile nella sua chiusa monumentalità e perciò strumento ambiguo di mediazioni e di imposizioni; una mentalità che attraversa il medioevo e si proietta in età moderna fino a diventare dimensione dell’assurdità dell’esistenza nelle allucinazioni letterarie di un Franz Kafka⁶⁴.

Sottolineo qui come la codificazione giustiniana che accolse e riordinò nei *Digesta* la giurisprudenza antica contribuì a sopprimere le condizioni che potevano consentirne il possibile perpetuarsi. Viene definitivamente congelato (e già era inceppato di suo) il processo dialogico e dialettico che aveva caratterizzato la cultura antica, e di cui l’elaborazione giurisprudenziale non solo accolta ma elevata a legge nel *Digesto* è uno dei risultati.

Ciò appare ancor più evidente se ci spostiamo sul terreno dei metodi di lavoro. Triboniano e i suoi colleghi non avrebbero potuto lavorare in tempi strettissimi e con esiti insperati su «quasi duemila libri e tre milioni di righe» (*Omnem*, §1)⁶⁵ se non avessero avuto alle spalle, e non avessero assimilato, otto secoli di tradizione filologica: dalla scuola alessandrina del III sec. a.C. agli sviluppi allora più recenti, legati soprattutto al testo sacro dei Cristiani, la Bibbia. Orbene, Giustiniano chiedeva ai suoi commissari legislativi formati sulla tradizione classica (Triboniano su tutti, l’ultimo giurista, nella definizione di Honoré⁶⁶) ciò che proprio grazie a loro (o a causa loro) sarebbe stato impossibile a chiunque altro in futuro realizzare, perché la codificazione giustiniana amputava le linfe della tradizione classica, come lamentavano Procopio e altri. Ma intanto, di quella tradizione, essa godeva i vantaggi.

⁶¹ Vd. SCHELTEMA 1977; FALCONE 2014.

⁶² Vd. BALDI 2010.

⁶³ Cfr. la committenza di cinquanta copie della Bibbia da parte di Costantino I a Eusebio di Cesarea, in Eus. Caes. *Vit. Const.* IV 36-37; erano necessariamente copie ‘monumentali’, come giustamente osservano GRAFTON, WILLIAMS 2006, pp. 215-223: opportuno, per il nostro tema, pensare invece a ca. settanta copie prodotte nel più breve tempo possibile per soddisfare alle necessità degli ‘operatori della giustizia’ nell’Impero. Vd. STOLTE 1984, p. 79 (per l’insigne studioso il *Florentinus* era un manoscritto di uso ‘universitario’ più che una copia ufficiale ad uso istituzionale e pratico).

⁶⁴ CAVALLO, MAGISTRALE 1987, p. 104.

⁶⁵ *Dig.*, ed. Mommsen, Krueger cit., p. 10.

⁶⁶ HONORÉ 1978, p. 256.

Che cosa si erano infatti riproposti i filologi, da quelli alessandrini in avanti, per il beneficio di un pubblico colto di lettori, professionisti delle lettere o meno? Ricostruire le opere degli antichi – a partire dai poemi di Omero – attraverso un lavoro che raccogliesse i testi e i materiali in essere e poi li ordinasse eliminando superfluità e ripetizioni e contraddizioni, ove necessario correggendo in base a *iudicium* maturato sulle ragioni profonde del testo, persino al di là dell'orizzonte materico delle testimonianze⁶⁷. Le commissioni giustiniane, in base al lavoro che viene espresso e descritto soprattutto nella costituzione *Tanta*, non fanno niente di diverso dal punto di vista metodologico. È loro concessa non solo la raccolta e la selezione ma anche l'intervento, definito *interpolatio*⁶⁸. Tutto ciò che destasse ulteriore perplessità andrà riportato all'unico interprete certo della legge, l'imperatore. E non al ruolo imperiale in astratto, momentaneamente interpretato da Giustiniano: ma Giustiniano una volta e per sempre, in quanto egli postula la sua opera come destinata a valere *in omne aevum* (*Tanta*, 23 *leges nostras [...] in omne aevum valituras*)⁶⁹. Così nel 533. Nel 536 della *Novella* 105, 2, 4 presenta la βασιλέως τύχη come «legge incarnata» (νόμος ἔμψυχος / *lex animata*), cui per volontà divina sono soggette le stesse leggi⁷⁰.

Nei decenni immediatamente precedenti la grande 'macchina' del *Corpus* erano apparse alcune codificazioni dell'Occidente 'barbarico'⁷¹: in ambito visigotico il *Codice Erciano* (475), poi la *Legge romana dei Visigoti* (506), in ambito burgundo la *Legge dei Burgundi* (ante 516) e la *Legge romana dei Burgundi* (ca. 520), in ambito franco la *Legge Salica* (507-511); nell'Italia del regno ostrogoto, il più vicino a Costantinopoli in termini non solo territoriali, è controverso l'*Editto di Teoderico*⁷². È possibile che il *basileus* abbia voluto firmare anch'egli il suo codice, per orgoglio romano e ortodosso a fronte di imprese 'barbariche' e pure, ai suoi occhi, eretiche. Ma è soprattutto una considerazione dell'aspetto propriamente religioso che ci aiuta a entrare meglio in quei principi di poetica cui si è fatto riferimento in precedenza. La prospettiva di Giustiniano è fraintesa se non si considera la dimensione religiosa, che invece – se opportunamente compresa – gli restituisce il ruolo che gli è proprio: non tanto quello delle caduche assimilazioni a dittatori novecenteschi, ma quello del *titano* (per il gigantismo ma anche per la fragilità delle sue realizzazioni, di cui è detto in apertura) e più propriamente del *titano cristiano*.

⁶⁷ Per un primo avviamento in una bibliografia sterminata rimando a un *evergreen* illustre, PFEIFFER 1973, e a due raccolte internazionali recenti: MONTANARI, PAGANI 2011; MONTANARI, MATTHAIOS, RENGAKOS 2015. Integrazione tra 'critica filologica' e studio giuridico per es. in DE MARINI, LANZA 2001, per l'epoca giustiniana specie alle pp. 82-114.

⁶⁸ Vd. in merito gli esempi offerti da KAISER 2015, pp. 128-130.

⁶⁹ *Dig.*, ed. Mommsen cit., p. 23. Per la dialettica tra l'aspirazione alla *perennitas* e la consapevolezza della perfettibilità di ogni misura legislativa vd. LANATA 1984, specie alla luce del concetto di *natura / physis*, e PULIATTI 2013.

⁷⁰ *Nov.*, ed. Schoell, Kroll cit., p. 507.

⁷¹ Cenni in merito in WALLINGA 2009, pp. 609-611.

⁷² Non è menzionato ivi; vi fa invece frequente riferimento LOSCHIAVO 2019.

Giustiniano aveva infatti agito anche durante gli anni di Giustino imperatore con grande attenzione e prudenza nei confronti della comunità cristiana, sia per quanto attiene alla ricomposizione dei rapporti con la sede papale di Roma dopo il cosiddetto ‘scisma acaciano’⁷³ sia nei confronti delle comunità eretiche, che già dall’inizio del suo regno con varie costituzioni aveva posto al bando della vita civile. La sua enfasi sul suo lavoro – di cui sottolinea non solo l’unicità (*unus, unum*) ma anche l’appartenenza (*noster, nostrum*), come si dirà – va colta alla luce della sua proclamata e asserita scaturigine divina, la medesima che verrà evocata ad es. dalla propaganda giustiniana per la concezione e la realizzazione della basilica di Santa Sofia⁷⁴. Ed è la radice divina con la formulazione ortodossa degli articoli della fede che egli pone ad apertura del *Codice* del 534, che sancisce la fusione del trono e dell’altare, già ben prima della formulazione ritenuta ‘cesaropapistica’ della *Praefatio* alla famosa *Novella* 6 (del 535)⁷⁵ sui limiti reciproci dell’*imperium* e del *sacerdotium*. Una concezione del mondo di questo genere si dispiega non solo in formulazioni come *In nomine Domini (Dei)* ecc. inserite nei titoli prodotti *supra* ma nei ricorrenti appelli alla divinità⁷⁶. Di questa relazione positiva con Dio sono prova tra l’altro le vittorie militari, per cui la coppia *armalleges* – da Giustiniano specialmente elaborata⁷⁷ – si pone sotto speciale protezione divina.

La certezza e la verità della codificazione promulgata dal potere imperiale ha dunque una duplice sanzione di verità al di là della forza: da un lato essa dipende dal favore divino conquistato attraverso la fede cristiana e la purezza dogmatica, dall’altro dall’autorità del passato attraverso la retta enunciazione che toglie spazio al dialogo ormai percepito come superfluo e che sfocia *non solo in un testo ma specificamente in un libro che è il dispositivo attuativo del certo e del vero e che ha la forma e il nome del codice*⁷⁸, forma privilegiata del libro giuridico e del libro cristiano tardo antico, come più volte osservato dagli studiosi. Il *Corpus* giustiniano, dunque, con le sue definizioni dogmatiche cristiane che hanno forza di legge, e insieme con il suo valore

⁷³ Vd. VON FALKENHAUSEN 1985; CRACCO RUGGINI 1985.

⁷⁴ Con particolare riferimento agli *Edifici* di Procopio di Cesarea vd. CESARETTI 2011, specie pp. 54-62.

⁷⁵ *Nov.*, ed. Schoell – Kroll cit., pp. 35-36.

⁷⁶ *Haec, praef., auxilio dei omnipotentis* (*Cod. Iust.*, ed. Krueger cit., p. 1); *Summa, 1 deo praesule* (ivi, p. 2); *2 deus omnipotens adnuat* (*ibid.*); *Deo auctore, praef., Deo auctore ... caelesti maiestate ... dei omnipotentis*; *2 manibus ad caelum erectis et aeterno auxilio invocato ... Deo freti* (*Dig.*, ed. Mommsen, Krueger cit., p. 8).

⁷⁷ *Summa, praef.*, in *Cod. Iust.*, ed. Krueger cit., p. 2: *Summa rei publicae tuitio de stirpe duarum rerum, armorum atque legum veniens ... tam militaris res legibus in tuto collocata est, quam ipsae leges armorum praesidio servatae sunt; Imperatoriam, praef.* (*Inst.*, ed. Krueger cit., p. xxiii).

⁷⁸ Vd. CAVALLO 1978, p. 232: «una parabola in cui, ormai, Codice e Legge si identificano». Nella ricchissima produzione dello studioso, corredata da imponenti bibliografie, ricordo anche le storiche considerazioni sul ‘libro cristiano’ in CAVALLO 1975a, *Introduzione*, pp. xix-xxii; CAVALLO 1975b; CAVALLO 2000, dove alle pp. 3-26 si riporta PETRUCCI 2000. Vd. anche GRAFTON, WILLIAMS 2006. Da segnalare le osservazioni di CRISCI 2012, con ricca documentazione visiva, nonché le preziose riflessioni storico-culturali di MARCONE 2019.

di compendio universale della legge, appare un oggetto dotato di un *super-valore*, in quanto fonde in un tutto unitario i due aspetti.

Sulla base di queste osservazioni possiamo avanzare uno schema di comunicazione da confrontare con quello coranico, per cogliere ragioni e presupposti dell'affine e diversa immutabilità del *Corpus*. Il *contesto* è quello imperiale romano⁷⁹ della *confusio legum* (*Deo auctore*, 1⁸⁰; *Imperatoriam*, 2⁸¹) che porta alla necessità di un riordino finalizzato a una auspicata «vita felice»⁸². Il *mittente* del messaggio è decisamente l'imperatore che parla sulla base di due diverse spinte⁸³, l'una dall'alto – in base alla sua enunciata e già menzionata ispirazione e sinergia divina – l'altra per così dire dall'antico: parla in base alla ricerca dei precedenti legislativi in una *antiquitas* esplorata con *reverentia*⁸⁴. Il *messaggio* di cui si tratta è il composto di *Codex* e *Novelle* (*leges*), *Digesta* (*iura*), *Institutiones* (formazione della classe dirigente). Questo messaggio unico sviluppato nell'arco di 32 anni (il *Corano* 23 anni), quindi a partire dal 533 del *Digesto* e delle *Istituzioni* (escludendo per ora il primo *Codex* del 529) fino al 565, ha una pluralità di *destinatari*. Abbiamo anzitutto coloro che possiamo definire i destinatari *formali*, cioè i consoli o i funzionari in carica al momento delle singole promulgazioni di legge; poi troviamo i destinatari *sostanziali*, cioè i magistrati, i funzionari, i giudici, gli avvocati, i docenti e gli studenti di legge, cui tocca apprendere e soprattutto applicare le norme contenute nel messaggio, cui dovranno soggiacere non tanto i singoli individui e nemmeno i cittadini ma *omnes populi*⁸⁵ in quanto soggetti al potere imperiale. Il *codice* privilegiato della comunicazione, come ognuno sa, e che sta alla radice del plurisecolare successo del *Corpus* in Europa, è la lingua latina (solo per le *Novelle* solidale *ab origine* al greco), e ciò benché il nerbo dell'Impero giustiniano fosse nella parte prevalentemente ellenofona, dove però il latino aveva ancora valore di lingua veicolare nel campo della legge, dell'amministrazione e dell'esercito (ma anche il suo valore nella cultura non va trascurato: si pensi a Corippo). Ciò non tanto perché in Giustiniano esistesse una 'nostalgia per l'antico' o una 'diffidenza per l'Oriente', ma perché la tradizione latina aveva enucleato – mai come in questo caso possiamo dire:

⁷⁹ Vd. *supra*, nn. 28-29.

⁸⁰ *Dig.*, ed. Mommsen, Krueger cit., p. 8.

⁸¹ *Inst.*, ed. Krueger cit., p. xxiii.

⁸² Vd. *infra*, n. 97 e contesto.

⁸³ Non sbaglierebbe chi contestualizzasse queste spinte nel pieno solco della tradizione romana, nella dialettica cioè tra *pax deorum* e *mos maiorum*. Giustiniano come nessuno prima di lui e dopo di lui trasla nella *pax Dei* e nella *pax Ecclesiae* cattolica e ortodossa il primo elemento, mentre scioglie nella *antiquitatis reverentia* – interpretata con le armi della cultura scritta libraria e libresca – il lascito grandioso del passato romano.

⁸⁴ Nelle *Stanze Vaticane* di Raffaello, *Triboniano che consegna le Pandette a Giustiniano* è inginocchiato dinanzi all'imperatore, e il gesto esprime un moto *ascensionale* (sottolineato anche dallo sguardo del giurista). All'epoca la forma di *proskynesis* imperiale innovativa, stigmatizzata da Proc. Caes. *Anecd.* 30,21 ss. non era nota (l'edizione di N. Alemanni del testo è del 1623). Nell'iconografia islamica la rivelazione coranica procede invece *dall'alto* dell'arcangelo alato.

⁸⁵ *Imperatoriam*, 1, in *Inst.*, ed. Krueger cit., p. xxiii. In merito ai diversi livelli del pubblico di destinazione vd. LANATA 1984, pp. 107 ss.

‘codificato’⁸⁶ – le istruzioni per l’uso del linguaggio giuridico, contenendo in sé un grado di affinamento tecnico che proteggeva il messaggio dalla sua distorsione. Il *canale* della comunicazione è infine il libro, l’oggetto libro (codice pergameneo all’epoca) cui neppure una sillaba può essere tolta o aggiunta e cui neppure gli acronimi possono essere applicati, pena severe punizioni per i copisti.

Può dunque esistere un *Corano* senza libro, e davvero esiste nella sua recitazione mnemonica e cantillata (questo, come detto, il significato primo), se propriamente eseguita; ma non può esistere un *Corpus* senza libro, la cui stessa materia fisica avvalorava il testo, dando prova e certezza a legge e diritto. Del resto conosciamo tutti quel mosaico ravennate di San Vitale, in cui l’imperatore Giustiniano appare con un seguito di armati (alla sinistra dell’osservatore) espressione tangibile del suo successo militare. Dall’altro lato, alla destra dell’osservatore, appare il vescovo Massimiano – da lui prescelto per il ruolo – che impugna una croce gemmata. Accanto al vescovo, un diacono regge un libro (si direbbe un evangelario) dalla copertina tempestata di gioielli. Questo elemento è indicativo della sua sacralità in quanto oggetto, giacché all’epoca era sempre più infrequente che il libro venisse esposto aperto. Come ben scritto a suo tempo da Armando Petrucci,

il libro stesso doveva gradualmente trasformarsi da strumento di scrittura e di lettura, fruibile e perciò aperto, in oggetto di adorazione e in scrigno di misteri, non fruibile direttamente e perciò chiuso. [...] Chiusi reliquiari rutilanti di gemme, rigidamente esposti alla venerazione, e non alla comprensione, dei fedeli⁸⁷.

Sempre a Ravenna, nella cupola musiva del Battistero degli Arian, abbiamo – di pochi decenni anteriore a Giustiniano – una straordinaria raffigurazione della Etimasia, ossia del trono vuoto in attesa del Giudizio Finale. Più tardi, la cultura bizantina proietterà finalmente sul trono un codice. Accade ad esempio nel manoscritto *Par. Gr.* 510 contenente le omelie di Gregorio di Nazianzo, realizzato per Basilio I imperatore⁸⁸ (che non a caso aveva portato a una reviviscenza del diritto di matrice giustiniana), con una rappresentazione del II Concilio ecumenico (Costantinopolitano I). Sono, queste, immagini il cui specifico accento all’interno della koiné culturale bizantina aiuta a cogliere l’idea del codice della legge insieme civile e religiosa come immagine di autorità e strumento di governo.

Un passo in cui confluiscono alcune delle immagini cui talvolta la codificazione giustiniana fa ricorso per dare espressione vivida e intuitiva a concetti spesso ‘sommersi’ nel viluppo delle frasi e delle argomentazioni (in cui si è voluto scorgere

⁸⁶ Sulla scelta ‘ideologica’ del latino come lingua del *Corpus* in un contesto culturale ellenofono vd. per es. le osservazioni di MAZZUCCHI 2011. Vd. anche il classico DAGRON 1969; da segnalare CORCORAN 2017.

⁸⁷ PETRUCCI 1973, pp. 970 s.

⁸⁸ Studio classico di BRUBAKER 1994.

il marchio della personalità e della cultura di Triboniano⁸⁹) appare assai significativo per questa ricostruzione di una selettività esclusiva, con l'*unicità* dell'imperatore (*auctoritate Augusta ... cui soli concessum est leges et condere et interpretari, Tantal' Δέδωκεν*, 21⁹⁰) inverte nell'*unico* codice (*unus codex*⁹¹) che costituisce l'*unico* corpo della legge (*unum corpus*⁹²), oggetto fortemente identitario e autorevole (*leges ... nostras*⁹³, *nostrum ... imperium, quod nobis a caelesti maiestate traditum est*⁹⁴), radicato sia nei cieli delle enunciazioni teologiche (*Deo auctore*, come nella più volte citata costituzione che così ha inizio; *deo adnuente*⁹⁵) sia in un passato del quale si trattiene il meglio (dalla già citata *antiquitatis reverentia* alle espressioni di elogio nei confronti di Papiniano⁹⁶) e di cui si impedisce la continuità e la diffusione, per rappresentare il mondo in cui si vive – ed esso solo – come un paradiso in terra (*Deo auctore, praef.: et bella feliciter peragimus et pacem decoramus et statum rei publicae sustentamus*⁹⁷), al di fuori del quale non esiste nulla che possa veramente 'darsi'. Faccio riferimento ancora a *Deo auctore*, 5:

*Cumque haec materia summa numinis liberalitate collecta fuerit, oportet eam pulcherrimo opere extruere et quasi proprium et sanctissimum templum iustitiae consecrare et in libros quinquaginta et certos titulos totum ius digerere, tam secundum nostri constitutionum codicis quam edicti perpetui imitationem, prout hoc vobis commodius esse patuerit, ut nihil extra memoratam consummationem possit esse derelictum, sed his quinquaginta libris totum ius antiquum, per millesimum et quadringentesimum paene annum confusum et a nobis purgatum, quasi quodam muro vallatum nihil extra se habeat: omnibus auctoribus iuris aequa dignitate pollentibus et nemini quadam praerogativa servanda, quia non omnes in omnia, sed certi per certa vel meliores vel deteriores inveniuntur*⁹⁸.

Sono qui raccolti molti temi di nostro interesse per la poetica del testo: il 'nulla' al di fuori di ciò che è stato recuperato dal 'tutto' e che si presenta con esibizione orgogliosa dei suoi numeri (dai 1400 anni ai 50 libri) in senso quantitativo e che soprattutto sottolinea l'aspetto qualitativo. *Certos titulos, certi per certa* indica la affidabilità e la precisione. Ma soprattutto conta la proiezione sacrale cui avevo alluso prima: il

⁸⁹ Nel capolavoro di HONORÉ 1978 vd. specie le pp. 70 ss.

⁹⁰ *Dig.*, ed. Mommsen, Krueger cit., p. 22.

⁹¹ *Haec, praef.*, in *Cod. Iust.*, ed. Krueger cit., p. 1 (*uno autem codice sub felici nostri nominis vocabulo componendo*); *Summa*, 1 in *unum codicem felici nostro vocabulo nuncupandum* (ivi, p. 2).

⁹² *Cordi, praef.*, in *unum corpus colligere* (*Cod. Iust.*, ed. Krueger cit., p. 4).

⁹³ *Tantal' Δέδωκεν*, 23 (*Dig.*, ed. Mommsen, Krueger, cit, p. 23).

⁹⁴ *Deo auctore, praef.*, ivi, p. 8.

⁹⁵ *Tantal' Δέδωκεν* 21, ivi, p. 22. Ricordiamo, nella *Introduzione storico-giuridica* di M. Amelotti ad AMELOTI, MIGLIARDI ZINGALE 1977, p. xxix, l'efficace chiusa: «per Giustiniano la teologia si fa diritto, e l'una e l'altro sono al servizio del potere imperiale».

⁹⁶ *Splendissimus Papinianus* in *Deo auctore*, 6, in *Dig.*, ed. Mommsen, Krueger cit., p. 8; *sublimissimus Papinianus* in *Omnem* 1, ivi, p. 10, *al.*

⁹⁷ *Deo auctore, praef.*, ivi, p. 8.

⁹⁸ Ivi, p. 8.

codice è un *sanctissimum templum iustitiae*, non una casa o un riparo ma proprio un tempio, etimologicamente spazio separato dagli altri⁹⁹. Questo libro-tempio (che in qualche modo prefigura successivi sviluppi che troveremo nel corso dell'avventura bizantina¹⁰⁰) si nega a qualsiasi indagine dialogica e dialettica. Questo luogo sacro della giustizia si presenta impermeabile a tutto ciò che è al di fuori di sé, come se fosse protetto da un muro: non si sbaglia se si interpreta questo *murus* e questo *vallare* nel senso di una fortificazione militare, di una palizzata.

La legge come muro e difesa era stata immagine plastica già impiegata da Cicerone¹⁰¹ ma c'è novità se l'imperatore la utilizza per escludere ogni accesso al tempio della giustizia che ha ideato e promosso. Di questo tempio i funzionari dell'impero saranno i sacerdoti: finito il tempo delle *curiae* colte nelle *poleis* che potevano interpretare e commentare altri libri, magari commissionarli. Questo *nihil extra* comporterà la perdita calcolata¹⁰² delle tradizioni manoscritte cui si è avuta la possibilità di fare ricorso per la stesura del *Corpus* stesso¹⁰³, perché è vietato trascrivere le codificazioni precedenti a quella giustiniana: come accade in certi restauri troppo invasivi che cancellano dal monumento ogni traccia del suo sedimento storico, sottraendo in qualche modo storicizzazione dialettica al proprio stesso operare, che viene così assolutizzato e ritenuto come unico vero. Ciò varrà ovviamente anche per la prima versione del codice di Giustiniano stesso, oltre che per le altre opere dei giurisperiti.

Si può a questo punto avanzare l'ipotesi che la grandiosa codificazione giustiniana sia pienamente concepibile solo accettandola e in qualche modo accertandola nella sua matericità di codice e di libro scritto all'interno di una visione del potere che scavalca ogni struttura intermedia di mediazione e confronto, a partire da quella attività di critica e di dialogo in cui era nata la grande cultura antica delle *poleis* e di cui la stessa codificazione è un risultato. Un quadro di concezione politica che è solidale con il quadro della struttura di comunicazione cui abbiamo fatto riferimento.

Il certo e il vero abitano dunque nella fissità del libro scritto d'autorità, dispositivo eletto (canale e codice) di regolamentazione e controllo capace di conciliare, all'interno di un Impero istituzionalizzato, due spinte diverse ma non contrastanti: dall'alto, come detto, l'elemento religioso; dal profondo del tempo, invece, la lunghissima durata della tradizione del diritto romano. Se Peter Brown aveva in termini

⁹⁹ Per un immediato avviamento vd. CESARETTI, MINGUZZI 2018, pp. 287-288.

¹⁰⁰ Vd. CAVALLO 2007, specie p. 181.

¹⁰¹ Cic. in *Pison*. 9,4 *lex Aelia et Fufia ... propugnacula murique tranquillitatis*.

¹⁰² La mia interpretazione è accostabile a quella proposta da MAZZUCCHI 2011, p. 71, in relazione alle conquiste territoriali giustiniane: «azioni preventive, incuranti dei costi, anche se terribili, per le popolazioni. *Mors tua vita mea* fu la logica della sua politica».

¹⁰³ In PICCIONE 2003, p. 45, trovo l'opinione del grande Conrad Gesner in merito: «L'unico difetto di Giustiniano, conclude Gesner, è che non ha conservato gli archetipi testuali, in modo che lo studioso del futuro potesse effettuare un confronto con le opere utilizzate per il *Digesto*, nel caso sorgano dubbi di interpretazione». Vd. anche ARCHI 1978b, p. 119: dopo la riforma di Giustiniano «non si può più dire che nel *curriculum* degli studi trovi posto l'opera del singolo giurista in quanto tale». Vd. *supra* (n. 49), HARRIES 2013.

generali espresso la sacralità intrinseca del libro all'altezza cronologica considerata¹⁰⁴, conta specificamente qui la puntuale osservazione del Wallinga per cui «The words *liber* and βιβλίον, in fact, are probably the most frequently used ones in *Tanta* and Δέδωκεν»¹⁰⁵. Sono elementi questi, con l'identificazione tra libro e testo, in cui si scorgono segni di novità – anche nell'ideale ponte con il *Corano* cui abbiamo fatto cenno – più che di una mera *renovatio Imperii*¹⁰⁶. «La nostra è l'epoca di Giustiniano imperatore», come scrive negli *Edifici* – qui menzionati in epigrafe – il suo storico e critico Procopio di Cesarea¹⁰⁷ che in questo caso volge in connotazione positiva quell'amore giustiniano per l'innovazione che gli aveva invece rimproverato nella *Historia Arcana* (6,21; 8,26; 11,1-2, *al.*).

Congediamoci dall'imperatore insonne¹⁰⁸, dal titano cristiano, dalla *lex animata*, e rappresentiamolo idealmente in trono sotto una croce gemmata, con il suo *Corpus* in mano: il suo libro-muro-presidio *nihil extra se habens*. Ma anche, come sarà poi per il *Corano*, libro pervasivo, libro-dispositivo come quello, regolatore di *ogni* processo come quello. E al contempo, se quello è direttamente religioso e indirettamente politico, e non necessariamente scritto, il *Corpus* è necessariamente scritto, e in primo luogo legato all'esistenza sia del libro sia di realtà istituzionali che invece nella *umma* islamica si dissolvono. Il mondo giustiniano e la lunga durata bizantina vengono così a distinguersi dagli sviluppi islamici non meno che da quelli che la cristianità conoscerà nell'Europa occidentale del Papato istituzionalizzato e dei regni romano-germanici, privi di rapporto diretto con la tradizione romana antica¹⁰⁹. Sicché l'età che si apre con Giustiniano, prosegue con Gregorio Magno e giunge poi a Maometto, quale l'aveva periodizzata lo storico del 'cammino umano', si pone come snodo densissimo. Essa espone ormai con ogni evidenza la prima divaricazione di strade che prenderanno itinerari divergenti e poi conflittuali nei secoli a venire.

¹⁰⁴ BROWN 1974, p. 146.

¹⁰⁵ WALLINGA 1989, p. 2.

¹⁰⁶ Ho in preparazione uno studio su come e perché si faccia uso di tale etichetta, che connota in maniera a mio avviso eccessiva il monumentale TATE 2006. Può essere utile in merito NOETHLICH 2000. Nel più volte citato HONORÉ 1978, la portata 'eversiva' e radicale dell'azione di Giustiniano è sottolineata sin dall'inizio, p. 14, p. 16, *al.*

¹⁰⁷ Proc. Caes. Aed. I 1, 6.

¹⁰⁸ Vd. Nov. 8, Praef., ed. Schoell, Kroll cit., p. 64: *Omnes nos dies noctesque cum multis vigiliis et curis solemus transigere, perpetuo deliberantes, quomodo utile quid et quod deo placeat in subditos a nobis conferatur. Neque subsiciva opera vigilias ducimus, sed eiusmodi consiliis eas impendimus, et toto die id agentes et noctibus aequae ac diebus utentes, ut subditi nostri bona condicione fruantur ab omni cura liberati, nobis in nosmet ipsos curas pro omnibus recipientibus*. Al medesimo turno di tempo (535) risale l'epigramma inscritto nella chiesa ottagonale dedicata a Sergio e Bacco in Costantinopoli dove al v. 9 si prega san Sergio affinché «protegga il potere dell'insonne imperatore». L'insonnia dell'imperatore e la sua attività notturna è ribaltata negativamente e corrosivamente da Proc. Caes. Hist. Arc. 12, 20.27; 13, 28-32. Vd. anche Id. Bell. VII 32, 9 (l'immagine di Giustiniano insonne nelle parole di Arsace ad Artabane).

¹⁰⁹ Vd. in merito anche alcune tracce interpretative presenti in SARRIS 2011. Del medesimo autore, il recentissimo *Justinian; Emperor, Soldier, Saint*, New York 2023, è uscito contestualmente alla mia consegna di questo contributo; non ho potuto tenerne conto.

BIBLIOGRAFIA

- AMELOTTI, MIGLIARDI ZINGALE 1977 = M. AMELOTTI, L. MIGLIARDI ZINGALE (a c. di), *Scritti teologici ed ecclesiastici di Giustiniano*, Milano 1977.
- AMIR-MOEZZI 2007 = M.A. AMIR-MOEZZI (a c. di), *Dizionario del Corano*, trad. it., Milano 2007 (ed. or. 2007).
- ARCHI 1978a = G.G. ARCHI (a c. di), *L'imperatore Giustiniano. Storia e mito. Giornate di studio a Ravenna. 14-16 ottobre 1976*, Milano 1978.
- ARCHI 1978b = G.G. ARCHI, *Giustiniano e l'insegnamento del diritto*, in ARCHI 1978a, pp. 97-131.
- ARCHI 1985 = G.G. ARCHI (a c. di), *Il mondo del diritto nell'epoca giustinianea. Caratteri e problematiche*, Ravenna 1985.
- AVERINCEV 1988 = S. AVERINCEV, *L'anima e lo specchio. L'universo della poetica bizantina*, trad. it., Bologna 1988 (ed. or. 1977).
- BALDI 2010 = D. BALDI, *Il Codex Florentinus del Digesto e il 'Fondo Pandette' della Biblioteca Laurenziana con un'appendice di documenti inediti*, in *Segno e Testo* 8 (2010), pp. 99-186.
- BRANCA 2016 = P. BRANCA, *Il Corano. Il Libro sacro della civiltà islamica*, Bologna 2016².
- BROWN 1974 = P. BROWN, *Il mondo tardo antico. Da Marco Aurelio a Maometto*, trad. it., Torino 1974 (ed. or. 1971; nel 1989 comparve una nuova edizione, trad. it. Torino 2017).
- BRUBAKER 1994 = L. BRUBAKER, *To legitimize an emperor: Constantine and visual authority in the eighth and ninth centuries*, in P. MAGDALINO (a c. di), *New Constantines: the rhythm of imperial renewal in Byzantium, 4th-13th centuries (Papers from the Twenty-sixth Spring Symposium of Byzantine Studies, St Andrews, March 1992)*, Aldershot 1994, pp. 139-158.
- CAVALLO 1975a = G. CAVALLO (a c. di), *Libri, editori e pubblico nel mondo antico. Guida storica e critica*, Roma-Bari 1975.
- CAVALLO 1975b = G. CAVALLO, *Libro e pubblico alla fine del mondo antico*, in CAVALLO 1975a, pp. 83-132.
- CAVALLO 1978 = G. CAVALLO, *La circolazione libraria nell'età di Giustiniano*, in ARCHI 1978a, pp. 201-236.
- CAVALLO 2000 = G. CAVALLO (a c. di), *Libri e lettori nel Medioevo*, Roma-Bari 2000⁴.
- CAVALLO 2007 = G. CAVALLO, *Leggere a Bisanzio*, Milano 2007.
- CAVALLO, MAGISTRALE 1987 = G. CAVALLO, F. MAGISTRALE, *Libri e scritture del diritto nell'età di Giustiniano*, in *Index* 15 (1987), pp. 97-110.
- CESARETTI 1989 = P. CESARETTI, Rec. a S. AVERINCEV 1988, in *Strumenti critici* N.S. 4,3 (1989), pp. 337-355.
- CESARETTI 2004 = P. CESARETTI, Rec. a M. MCCORMICK, *Origins of the European Economy: Communications and Commerce, AD 300-900*, in *Aevum* 78 (2004), pp. 615-624.
- CESARETTI 2010 = P. CESARETTI, «*Bona civitatibus ex historia*» (*Proc. Anec. I* 1,2), in *Nea Romi* 7 (2010 ([ma 2011]), pp. 41-56.
- CESARETTI 2011 = P. CESARETTI, *Procopio tra storia e visione*, in P. CESARETTI, M.L. FOPELLI (a c. di), *PROCOPIO DI CESAREA, Santa Sofia di Costantinopoli. Un tempio di luce (Aed. I 1, 1-78)*, Milano 2011, pp. 3-66.
- CESARETTI 2018 = P. CESARETTI, *Il mondo tardoantico secondo Marrou*, in A. SCOTTO DI LUZIO (a c. di), *Crisi della storia, crisi della verità. Saggi su Marrou*, Roma 2018, pp. 173-187.

- CESARETTI, MINGUZZI 2018 = P. CESARETTI, E. MINGUZZI, *Il Dizionario di latino. La rete comune d'Europa*, Brescia 2018.
- COHEN-SKALLI 2013 = A. COHEN-SKALLI, *Les Excerpta Constantiniana: une συλλογή conçue d'après un modèle juridique?*, in *Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik* 63 (2013), pp. 33-52.
- COLE 2020 = J. COLE, *Muhammad and Justinian: Roman Legal Traditions and the Qur'an*, in *Journal of Near Eastern Studies* 79,2 (2020), pp. 183-196.
- COLE 2022 = J. COLE, *Late Roman Law and the Quranic Punishment for Adultery*, in *The Muslim World* 112,2 (2022), pp. 207-224 (online: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/muwo.12436>).
- COMETA 2004 = M. COMETA, *Dizionario degli studi culturali*, a c. di R. COGLITORE, F. MAZZARA, Roma 2004.
- CORCORAN 2017 = S. CORCORAN, *Roman Law and the Two Languages in Justinian's Empire*, in *Bulletin of the Institute of Classical Studies. Univ. London* 60,1 (2017), pp. 96-116.
- COSENTINO 2009 = S. COSENTINO, *Giustiniano*, in TRAINA 2009, pp. 239-286.
- CRACCO RUGGINI 1985 = L. CRACCO RUGGINI, *Giustiniano e la società italiana*, in ARCHI 1985, pp. 173-207.
- CRISCI 2012 = E. CRISCI, *Il libro greco tra tarda antichità e alto medioevo bizantino: materiali, tipologie, scritture*, in C. CASETTI BRACH (a c. di), *Scrittura e libro nel mondo greco-bizantino (Atti del corso. Ravello, Villa Rufolo, 6-9 novembre 2007)*, Ravello 2012, pp. 109-153.
- CRISCUOLO 2017 = V. CRISCUOLO, s.v. *Saitta, Armando*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXXXIX, Roma 2017, pp. 634-637 (online, https://www.treccani.it/enciclopedia/armando-saitta_%28Dizionario-Biografico%29/).
- DAGRON 1969 = G. DAGRON, *Aux origines de la civilisation byzantine: Langue de culture et langue d'État*, in *Revue Historique*, fasc. 489, t. 241, a. 93 (1969), pp. 23-56.
- DE GIOVANNI 2007 = L. DE GIOVANNI, *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007.
- DE GIOVANNI 2015 = L. DE GIOVANNI, *Diritto e storia. La tarda antichità*, Napoli 2015.
- DE MARINI, LANZA 2001 = F. DE MARINI, C. LANZA, *Critica testuale e studio storico del diritto*, Torino 2001³.
- DE RUGGIERO 1938 = G. DE RUGGIERO, Rec. a H. PIRENNE, *Mahomet et Charlemagne*, in *La Critica* 36 (1938 [20 luglio 1938]), pp. 279-284.
- DIEHL 1957 = CH. DIEHL, *I grandi problemi della storia bizantina*, trad. it., Bari 1957 (ed. or. 1947²).
- DONNER 2005 = F.M. DONNER, *The Background to Islam*, in MAAS 2005, pp. 510-531.
- FALCONE 2014 = G. FALCONE, *The Prohibition of Commentaries to the Digest and the Antecessorial Literature*, in *Subseciva Groningana* 9 (2014), pp. 1-36.
- VON FALKENHAUSEN 1985 = V. VON FALKENHAUSEN, *I rapporti dei ceti dirigenti romani con Costantinopoli dalla fine del V secolo alla fine del VI secolo*, in ARCHI 1985, pp. 59-90.
- GIARDINA 1995 = A. GIARDINA, s.v. *Tardoantico* in *Enciclopedia Italiana. Appendice V, 1979-1992*, vol. 5, Roma 1995, pp. 392-393.
- GIARDINA 1999 = A. GIARDINA, *Esplosione di Tardoantico*, in *Studi Storici* 40 (1999), pp. 157-180.
- GIBB, KRAMER 1995 = H.A.R. GIBB, H. KRAMER (eds.), *Shorter Encyclopaedia of Islam*, Leiden-New York-Köln 1995.

- GIBBON 1967 = E. GIBBON, *Storia della decadenza e caduta dell'impero romano*, trad. it., Torino 1967, 3 voll. (ed. or. 1776-1789).
- GRAFTON, WILLIAMS 2006 = A. GRAFTON, M. WILLIAMS, *Christianity and the Transformation of the Book*, Cambridge-London 2006 [trad. it. *Come il cristianesimo ha trasformato il libro*, Roma 2019].
- HARRIES 2013 = J. HARRIES, *Encyclopaedias and autocracy: Justinian's Encyclopaedia of Roman law*, in J. KONIG, G. WOOLF (eds.), *Encyclopaedism from Antiquity to the Renaissance*, Cambridge 2013, pp. 178-196.
- HILLENBRAND 2016 = C. HILLENBRAND, *Islam. Una nuova introduzione storica*, trad. it., Torino 2016 (ed. or. 2015).
- HONORÉ 1978 = T. HONORÉ, *Tribonian*, Ithaca NY 1978.
- JAKOBSON 1966 = R. JAKOBSON, *Saggi di linguistica generale*, trad. it., Milano 1966.
- KAISER 2015 = W. KAISER, *Justinian and the Corpus Iuris Civilis*, in D. JOHNSTON (ed.), *The Cambridge Companion to Roman Law*, Cambridge 2015, pp. 119-148.
- KALDELLIS 2004 = A. KALDELLIS, *Procopius of Caesarea. Tyranny, History, and Philosophy at the End of Antiquity*, Philadelphia 2004.
- LANATA 1979 = G. LANATA, *Le Novelle giustiniane e la traduzione dell'Autentico*, in *Byzantion* 49 (1979), pp. 239-265.
- LANATA 1984 = G. LANATA, *Legislazione e natura nelle Novelle giustiniane*, Napoli 1984.
- LARUFFA, VERGA 2023 = A. LARUFFA, M. VERGA (a c. di), *Cultura e organizzazione. Armando Saitta e la storiografia italiana del secondo Novecento*, Roma 2023.
- LEMERLE 1971 = P. LEMERLE, *Le premier humanisme byzantin. Notes et remarques sur enseignement et culture à Byzance des origines au X^e siècle*, Paris 1971.
- LICHACĚV 1991 = D.S. LICHACĚV, *Le radici dell'arte russa. Dal Medioevo alle avanguardie*, trad. it., Milano 1991.
- LOKIN, STOLTE 2011 = J.H.A. LOKIN, B.H. STOLTE (a c. di), *Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilici*, Pavia 2011.
- LOSCHIAVO 2019 = L. LOSCHIAVO, *L'età del passaggio. All'alba del diritto comune europeo (secoli III-VII)*, Torino 2019².
- LOSCHIAVO 2024 = L. LOSCHIAVO, *Le leggi di Giustiniano in Italia prima e dopo la guerra gotica*, in H. DEY, F. OPPEDISANO (eds.), *Justinian's Legacy – L'Eredità di Giustiniano. The Last War of Roman Italy – L'ultima guerra dell'Italia romana*, Roma 2024, pp. 227-255.
- LOVATO 2013 = A. LOVATO, *Giustiniano e la consummatio nostrorum digestorum*, in *Mélanges de l'École française de Rome: antiquité* 125,2 (2013), pp. 397-405 (disponibile anche online: <https://journals.openedition.org/mefra/1842?lang=it>).
- MAAS 2005 = M. MAAS (ed.), *The Cambridge Companion to the Age of Justinian*, Cambridge 2005.
- MAKSIMOVIĆ 2013 = L. MAKSIMOVIĆ, *George Ostrogorsky*, in P. ARMSTRONG (ed.), *Authority in Byzantium*, Farnham 2013, pp. 327-335.
- MANTOVANI 2018 = D. MANTOVANI, *Les juristes écrivains de la Rome antique. Les œuvres des juristes comme littérature*, Rome 2018.
- MARAINI 2003 = F. MARAINI, *Paropàmiso. Storie di popoli e culture, di montagna e divinità*, Milano 2003.
- MARCONE 2001 = A. MARCONE, *Gli studi italiani sulla tarda antichità nel secondo dopoguerra*, in *Studia historica: Historia antiqua* 19 (2001), pp. 79-92.

- MARCONE 2004 = A. MARCONE, *La Tarda Antichità o della difficoltà delle periodizzazioni*, in *Studi storici* 45 (2004), pp. 25-36.
- MARCONE 2019 = A. MARCONE, *L'evoluzione della circolazione libraria in età imperiale: la letteratura giuridica e cristiana*, in *Studia historica: Historia antiqua* 37 (2019), pp. 269-283.
- MARCONE 2020 = A. MARCONE, *Tarda Antichità: profilo storico e prospettive storiografiche*, Roma 2020.
- MATINO 2012 = G. MATINO, *Giustiniano e la retorica del potere*, in *Paideia* 67 (2012), pp. 203-221.
- MAZZUCCHI 2011 = C.M. MAZZUCCHI, *Il contesto culturale e linguistico. Introduzione al lessico giuridico greco*, in LOKIN, STOLTE 2011, pp. 71-78.
- McAULIFFE 2002 = J.D. McAULIFFE (ed.), *Encyclopaedia of the Qur'ān*, II, Leiden-Boston 2002.
- McAULIFFE 2003 = J.D. McAULIFFE (ed.), *Encyclopaedia of the Qur'ān*, III, Leiden-Boston 2003.
- MCCORMICK 2007 = M. MCCORMICK, *Le origini dell'economia europea: comunicazioni e commercio 300-900 d.C.*, trad. it., Milano 2007 (ed. or. 2001).
- MEIER 2007 = M. MEIER, *Giustiniano*, trad. it., Bologna 2007 (ed. or. 2004).
- MEIER, MONTINARO 2022 = M. MEIER, F. MONTINARO (eds.), *A Companion to Procopius of Caesarea*, Leiden-Boston 2022.
- MILLER, SARRIS 2018 = D.J.D. MILLER, P. SARRIS (eds.), *The Novels of Justinian. A Complete Annotated English Translation*, 2 voll., Cambridge 2018.
- MONTANARI, PAGANI 2011 = F. MONTANARI, L. PAGANI (eds.), *From Scholars to Scholia. Chapters in the History of Ancient Greek Scholarship*, Berlin-New York 2011.
- MONTANARI, MATTHAIOS, RENGAKOS 2015 = F. MONTANARI, S. MATTHAIOS, A. RENGAKOS, *Brill's Companion to Ancient Greek Scholarship*, 2 voll., Leiden-Boston 2015.
- MONTECCHI 2023 = L. MONTECCHI, *Maometto. L'anno dell'Égira*, Azzano S. Paolo (BG) 2023.
- NOETHLICH 2000 = K.L. NOETHLICH, *Quid possit antiquitas nostris legibus abrogare? Politische Propaganda und praktische Politik bei Justinian I im Lichte der kaiserlichen Gesetzgebung und der antiken Historiographie*, in *Zeitschrift für Antikes Christentum* 4 (2000), pp. 116-132.
- OSTROGORSKY 1968 = G. OSTROGORSKY, *Storia dell'impero bizantino*, trad. it. Torino 1968 (ed. or. 1963).
- PERTUSI 1964 = A. PERTUSI, *Bisanzio e l'irradiazione della sua civiltà in Occidente nell'Alto Medioevo*, in *Centri e vie di irradiazione della civiltà nell'Alto Medioevo. XI Settimana di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo. Spoleto 18-23 aprile 1963*, Spoleto 1964, pp. 75-133.
- PERTUSI 1978 = A. PERTUSI, *Giustiniano e la cultura del suo tempo*, in *ARCHI* 1978a, pp. 181-199.
- PETRUCCI 1973 = A. PETRUCCI, *Scrittura e libro nell'Italia altomedievale*, II, in *Studi medievali*, S. III, 14 (1973), pp. 961-1002.
- PETRUCCI 2000 = A. PETRUCCI, *La concezione cristiana del libro fra V e VII secolo*, in *CAVALLO* 2000, pp. 3-26.
- PFEIFFER 1973 = R. PFEIFFER, *Storia della filologia classica. Dalle origini alla fine dell'età ellenistica*, trad. it., Napoli 1973 (ed. or. 1968, poi 1970).

- PICCIONE 2003 = R.M. PICCIONE, *Scegliere, raccogliere e ordinare. La letteratura di raccolta e la trasmissione del sapere*, in E.V. MALTESE (a c. di), *Bisanzio tra storia e letteratura* [= *Humanitas* 1 (2003)], Brescia 2003, pp. 44-63.
- PIRENNE 1939 = H. PIRENNE, *Maometto e Carlomagno*, trad. it., Bari 1939 (ed. or. 1937).
- PULIATTI 2013 = S. PULIATTI, *Mea sanxit aeternitas. Giustiniano e l'«eterno conflitto» tra ideale e realtà*, in *Mélanges de l'École Française de Rome. Antiquité* 125,2 (2013), pp. 2-15 (versione online: <https://journals.openedition.org/mefra/1920#ftn10>).
- RABÀ 2023 = M.M. RABÀ, *Un manuale di storia per la «nuova Italia». Armando Saitta e Il cammino umano*, in LARUFFA, VERGA 2023, pp. 45-60.
- RAPP 2005 = C. RAPP, *Literary circles under Justinian*, in MAAS 2005, pp. 376-397.
- RAVEGNANI 2019 = G. RAVEGNANI, *L'età di Giustiniano*, Roma 2019.
- ROBERTO 2009 = U. ROBERTO, *Byzantine Collections of Late Antique Authors: Some Remarks on the Excerpta Historica Constantiniana*, in M. WALLRAFF, L. MECELLA (Hrsg.), *Die Kestoi des Julius Africanus und ihre Überlieferung*, Berlin – New York 2009, pp. 71-84.
- SAITTA 1957 = A. SAITTA, *Antologia di critica storica*, 3 voll., Bari 1957.
- SAITTA 1978 = A. SAITTA, *Cristiani e barbari*, Roma-Bari 1978.
- SAITTA 1979 = A. SAITTA SAITTA, *Dall'impero di Roma a Bisanzio*, Roma-Bari 1979.
- SAITTA 1982 = A. SAITTA, *Giustiniano e Maometto*, Roma-Bari 1982.
- SAITTA 1983 = A. SAITTA, *L'impero carolingio*, Roma-Bari 1983.
- SARRIS 2011 = P. SARRIS, *Empires of Faith: The Fall of Rome to the Rise of Islam, 500-700*, Oxford 2011.
- SCHELTEMA 1977 = H.J. SCHELTEMA, *Das Kommentarverbot Justinians*, in *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'histoire du droit / The Legal History Review* 45 (1977), pp. 307-331.
- STOLTE 1984 = B.H. STOLTE, *The partes of the Digest in the Codex Florentinus*, in *Subseciva Groningana* 1 (1984), pp. 69-91.
- TATE 2006 = G. TATE, *Giustiniano. Il tentativo di rifondazione dell'impero*, trad. it., Roma 2006 (ed. or. 2004).
- TINNEFELD 1971 = F.H. TINNEFELD, *Kategorien der Kaiserkritik in der byzantinischen Historiographie. Von Prokop bis Niketas Choniates*, München 1971.
- TORCHIANI 2023 = F. TORCHIANI, *Lo storico e l'editore. Armando Saitta e Laterza*, in LARUFFA, VERGA 2023, pp. 61-79.
- TRAINA 2009 = G. TRAINA (a c. di), *Storia d'Europa e del Mediterraneo. I, Il Mondo antico, III. Lecumene romana, VII. L'Impero tardoantico*, Roma 2009.
- VAN DER WAL, LOKIN 1985 = N. VAN DER WAL, J.H.A. LOKIN, *Historiae Iuris Graeco-Romani Delineatio. Les sources du droit byzantin de 300 à 1453*, Groningen 1985.
- WALLINGA 2009 = T. WALLINGA, *Le codificazioni giuridiche*, in TRAINA 2009, pp. 601-649.
- ZAYD 2002 = N.A. ZAYD, *Islām e storia. Critica del discorso religioso*, trad. it., Torino 2002.
- ZAYD 2012 = N.A. ZAYD, *Testo sacro e libertà. Per una lettura critica del Corano*, trad. it., Venezia 2012.